



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI  
GUARDIA COSTIERA**

**DISCIPLINA SULL'UTILIZZO DELLE MOTO D'ACQUA, JET LEV FLAYER, FLYBOARD E  
MEZZI SIMILARI NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI**

**Ordinanza n. 58/2014**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

**Vista:** la Circolare n° 260268 del 10 marzo 1993 della Direzione Generale del Naviglio con la quale sono state impartite direttive di massima concernenti la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;

**Vista:** la circolare n° 261598 del 2 agosto 1994 della Direzione Generale del Naviglio con la quale sono state impartite direttive di massima concernenti la navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d'acqua;

**Visto:** il dispaccio n° 82/22468/I in data 03.04.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna;

**Vista:** la propria Ordinanza vigente che disciplina l'esercizio della locazione e del noleggio dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Lipari;

**Vista:** la propria Ordinanza n°17/2007 datata 06 luglio 2007, che disciplinava la navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d'acqua, nel circondario marittimo di Lipari;

**Visto:** il Decreto Legislativo n° 171/2005 datato 18 luglio 2005 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 08 luglio 2003, n.172;

**Visto:** il Decreto Ministeriale n° 146 del 29/07/2008 recante il Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo n° 171 dell'8 luglio 2005;

**Vista:** l'Ordinanza n°100/2011 datata 23.12.2011 della Capitaneria di Porto di Milazzo, con la quale si disciplinano le attività nei Porti e nel Demanio Marittimo;

**Vista:** l'Ordinanza n°30/2012 datata 26 giugno 2012 della Capitaneria di Porto di Milazzo, con la quale si disciplinano i limiti di navigazione nell'ambito del compartimento marittimo di Milazzo, durante la stagione balneare;

**Visto:** il Dp.Prot.n°02.02.70.0051241 datato 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, concernente le linee di indirizzo per la regolamentazione dei JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili;

**Vista:** la propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;

**Ritenuto:** opportuno novellare la suddetta Ordinanza n°17/2007, sull'utilizzo delle moto d'acqua e acquascooter nonché disciplinare le attività ricreative in mare denominate Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili, al fine di salvaguardare la vita umana in mare e tutelare la sicurezza della navigazione.

**Visti:** gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

**ORDINA**

## Art. 1 – Definizioni

- **Acquascooter:** Un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
- **Jetlev Flyer:** mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellano, dando al conducente sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità;
- **Flyboard:** un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad un moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostegno ed il movimento è uguale del Jetlev flyer;

## Art. 2 - Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti i mezzi (acquascooter, JetLev Flyer, Flyboard e mezzi simili) così come sopra definiti, che si trovano nel Circondario Marittimo di Lipari;

## Art. 3 - Limiti di navigazione e divieti

Agli acquascooter, JetLev Flyer, Flyboard e mezzi simili è **VIETATO**:

- Navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dalla battigia durante la stagione balneare (così come disposto con l'Ordinanza sui limiti di navigazione vigente della Capitaneria di Porto di Milazzo) ed a metri 300 durante la stagione invernale;
- Navigare oltre 1 miglio dalla costa o dall'unità madre;
- Navigare in ore notturne;
- Mantenere, durante la navigazione, una distanza inferiore a 100 metri l'uno dall'altro;
- Trasportare bambini di età inferiore ai 10 anni;
- Evoluire all'interno dei porti e degli approdi, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti o approdi medesimi, nonché navigare in tutti gli specchi d'acqua dove vige divieto di navigazione ovvero eventualmente interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari, salvo quanto consentito dal successivo art. 7, comma 2°;

## Art. 4 Condotta degli acquascooter e mezzi simili

La condotta degli acquascooter e mezzi simili **è vietata a chi è sprovvisto di Patente Nautica o titolo equipollente, se previsto, in caso di utilizzo da parte di stranieri e comunque ai minori di anni 18 (diciotto).**

## Art. 5 Dotazioni di Sicurezza e Documenti di bordo

- Durante la navigazione, sia il conducente che l'eventuale passeggero devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio idonea;
- Un estintore tipo 13/B;
- Una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio degli acquascooter;
- Durante la navigazione il conducente deve portare il bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso.

- I conduttori di acquascooters devono sempre tenere a bordo la patente nautica, il certificato d'uso del motore o la dichiarazione di potenza del motore ed il contrassegno d'assicurazione, nonché l'eventuale certificato di omologazione del mezzo.

#### **Art. 6 Modalità per raggiungere le zone di mare aperto da parte degli acquascooter**

Ad esclusione dei Porti, gli acquascooters, nelle zone di mare prospicienti stabilimenti e zone balneari, spiagge attrezzate, campi boe e piattaforme galleggianti, possono prendere il mare esclusivamente da appositi corridoi di lancio. Essi devono attraversare il corridoio di lancio a lento moto, nelle fasi di partenza e di atterraggio, al fine di evitare che le emissioni di scarico, nonché quelle acustiche, abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti ed agli altri fruitori delle spiagge.

La velocità deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua e comunque massima di 3 nodi.

Nelle altre zone di mare, ove non è ammessa la balneazione, è possibile l'atterraggio e la partenza a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa, prestando la massima attenzione.

Con le stesse modalità dovranno essere effettuate le manovre di rientro per l'ormeggio.

#### **Art. 7 Alaggio, varo e deposito degli acquascooters**

E' vietato l'alaggio, il deposito e varo degli acquascooters su spiagge o su aree demaniali marittime in genere ricadenti nel Circondario Marittimo di Lipari, a meno che non sia stato autorizzato da questa Autorità Marittima.

Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito, durante la stagione balneare, dai porti (porticcioli e pontili galleggianti destinati al traffico marittimo da diporto), da corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo degli scooter acquatici, nonché da campi boe o da piattaforme galleggianti.

#### **Art. 8 Condotta, utilizzo e prescrizioni dei JetLev Flyer, Flyboard**

In aggiunta a quanto sopra riportato, i JetLev Flyer, Flyboard dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, divieti e modalità di utilizzo:

L'utilizzo di tali dispositivi è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Possesso della patente nautica o titolo equipollente, se previsto, in caso di utilizzo da parte di stranieri. E' fatto salvo, per il Flyboard, in caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- 2) Età minima per l'utilizzo 18 anni (come previsto per la patente nautica);
- 3) L'attività deve essere svolta alla presenza continua di un osservatore con compiti di sorveglianza durante il funzionamento del dispositivo ed in area opportunamente individuata e ben segnalata;
- 4) È fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività ludico diportistiche;
- 5) L'attività deve essere svolta in uno specchio acqueo di profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- 6) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquea tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- 7) I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo n.171/2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/2008 ("distanza dall'unità madre"). In ogni caso, durante la stagione balneare, l'attività deve essere svolta ad una distanza non inferiore a 500 metri e non superiore ad un miglio nautico dalla costa.

- 8) E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- 9) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

#### **Art. 9 Locazione/noleggio**

Per la locazione degli acquascooter JetLev Flyer, Flyboard e mezzi simili, valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza vigente che disciplina l'esercizio della locazione e del noleggio dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Lipari;

#### **Art.10 Entrata in vigore ed abrogazione di norme**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed **abroga la propria Ordinanza n° 16/2007 datata 06.07.2007.**

#### **Art.11 Sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, a norma dell'art. 53 del D.lvo 171/2005.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

**Art.12** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Lipari, li 30.07.2014

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Cosimo BONACCORSO  
